

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2225 del 09/05/2019
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta Cooperativa Comunale Logistica per impianto ubicato in via Pradazzo 4/2, Comune di CALDERARA DI RENO (BO)
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2297 del 08/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno nove MAGGIO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta Cooperativa Comunale Logistica per impianto ubicato in via Pradazzo 4/2, Comune di CALDERARA DI RENO (BO).

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla ditta Cooperativa Comunale Logistica per l'impianto, destinato ad attività di attività di commercio e lavorazione di materie plastiche e metalli, ubicato in via Pradazzo 4/2, Comune di CALDERARA DI RENO, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche, Acque Meteoriche di Dilavamento e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti (Soggetto competente Comune);
- Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera - art. 272 del D.Lgs. 152/2006 (Soggetto competente ARPAE-SAC);
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale **negli Allegati A, B e C al presente atto**, pena l'irrogazione

1 Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

2 Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;

5. Obbliga la ditta Cooperativa Comunale Logistica a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Ditta Cooperativa Comunale Logistica, C.F. 03609281203, P.IVA 03609281203, con sede legale a CALDERARA DI RENO, in via Pradazzo 4/2, per l'impianto sito a CALDERARA DI RENO (BO), in via Pradazzo 4/2, ha presentato, nella persona di Soriani Enrico, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, al S.U.A.P. del Comune di CALDERARA DI RENO in data 29/11/2018 al Prot.n. 29558, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

D.P.R. 59/2013 articolo 3, tesa ad ottenere i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche, Acque Meteoriche di Dilavamento e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti (Soggetto competente Comune); (Soggetto competente Comune);
- Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera - art. 272 del D.Lgs. 152/2006 (Soggetto competente ARPAE-SAC);
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;

Il S.U.A.P. del Comune di CALDERARA DI RENO, con propria nota pervenuta agli atti dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana in data 30-11-2018 al Prot. n. PGBO_2018_28237, Pratica SINADOC 35830/2018, ha trasmesso ad ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, al gestore del Servizio idrico Integrato e al Comune di CALDERARA DI RENO, la domanda per il rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Con Nota prot. PGBO_2018_30127 del 28-12-2018 la Ditta forniva documentazione integrativa in forma volontaria.

Successivamente venivano richieste integrazioni con prot. PG_2019_7431 del 16-01-2019 che venivano successivamente fornite dalla ditta in data 07-03-2019 con prot. PG_2019_37608.

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Parere del servizio territoriale di ARPAE Bologna in merito alla Valutazione di impatto Acustico Distretto URBANO (PG_2019_3510 del 10-01-2019);
- Parere in merito alla Valutazione di impatto Acustico del Comune di CALDERARA DI RENO (PG_2019_51612 del 01-04-2019);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Comune di CALDERARA DI RENO (PG_2019_51612 del 01-04-2019);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Gestore del Servizio Idrico Integrato - HERA SpA Div. Acqua (PG_2019_50731 del 29-03-2019);

Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare

gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 156.00 come di seguito specificato:

- Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche, Acque Meteoriche di Dilavamento e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti (Soggetto competente Comune); (Soggetto competente Comune); - cod.tariffa Art. 9 tariffario pari a euro 0.00;
- Allegato B-Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera - art. 272 del D.Lgs. 152/2006 (Soggetto competente ARPAE-SAC); - cod.tariffa 12.02.04.01 - Emissioni in atmosfera poco significative / AVG pari a euro 156.00;
- Allegato C-Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ; - Gli oneri saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune.

Bologna, data di redazione 08/05/2019

Il Responsabile U.O.
Autorizzazioni Ambientali
Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana
Dott. Stefano Stagni⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁷ Firma apportata ai sensi:
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta Cooperativa Comunale Logistica, ubicato in
via Pradazzo 4/2, Comune di CALDERARA DI RENO (BO).**

ALLEGATO A

Matrice - Scarico di Acque Reflue Domestiche, Acque Meteoriche di

Dilavamento e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti di cui al capo II del titolo IV della sezione II
della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di CALDERARA DI RENO (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua):

- Scarico formato dall'unione di Acque Reflue Domestiche provenienti da servizi igienici, Acque Meteoriche di Dilavamento provenienti da aree di transito non contaminate e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti, recapitante in Pubblica Fognatura in corrispondenza di Via Pradazzo .

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di CALDERARA DI RENO con parere favorevole PG_2019_51612 del 01-04-2019, visto anche il parere di Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua, PG_2019_50731 del 29-03-2019. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

NOTE:

- 1) Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 2) Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non sono soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

Altra documentazione tecnica di riferimento in atti di Arpae e del SUAP del Comune di CALDERARA DI RENO:
Copia della precedente autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura prot. 22836/2008 rilasciata dal Comune di
CALDERARA DI RENO.

Sinadoc n. 35830/2018

Documento redatto in data 08/05/2019



Comune di
Calderara di Reno

Settore Governo e Sviluppo del Territorio
Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti

Prot. n.	2019/8200		
Tit.	06.09.02	Fasc.	2018/33/0
Rif. Prot.	n.	2018/27404	
S.U.A.P.	27404/2018		

Calderara di Reno, 01/04/2019

Spett.le
A.R.P.A.E - SAC
Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia
Emilia-Romagna
Pec. aobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: PROCEDIMENTO S.U.A.P. 27404/2018 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER LE MATRICI EMISSIONI IN ATMOSFERA (ATTIVITÀ IN DEROGA DI CUI ALL'ART. 272 COMMA 3 DEL D.LGS N. 152 DEL 03/04/2006), SCARICHI REFLUI DOMESTICI E METEORICI DI DILAVAMENTO IN FOGNATURA (VOLTURA) E IMPATTO ACUSTICO (NUOVA) AI SENSI DEL DPR 59/2013 AVVIATO DALLA DITTA COOPERATIVA COMUNALE LOGISTICA 2.0 – SOC. COOP P.I./C.F. 03609281203, PER ATTIVITÀ DI COMMERCIO E LAVORAZIONE CONTO TERZI (TAGLIO SU MISURA) DI MATERIE PLASTICHE E METALLI, SITA IN VIA PRADAZZO 4/2 A CALDERARA DI RENO (BO).

NULLA OSTA AMBIENTALE

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per il rilascio dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (attività in deroga di cui all'art. 272 comma 3 del D.Lgs 152/2006), allo scarico di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura (voltura) ed impatto acustico (nuova), provenienti dall'attività di commercio e lavorazione conto terzi (taglio su misura) di materie plastiche e metalli, sita in via Pradazzo 4/2 a Calderara di Reno (BO), inoltrata al SUAP in data 06/11/2018 - al prot. n. 27404 dalla Ditta "Cooperativa Comunale Logistica 2.0 – Soc. Coop." con sede legale in Malalbergo (BO) Via La Cascina 8/b C.F./P.I. 03609281203, legalmente rappresentata da Atzeni Gianmarco C.F. TZNGMR71C14H335J;

Vista la relazione tecnica richiesta ad ARPAE Emilia Romagna, Servizio Territoriale – Distretto Urbano, Sezione di Bologna (prot. Gen. 755 del 10/01/2019) relativamente alla valutazione dell'impatto acustico che condivide le conclusioni della relazione sulla valutazione dell'impatto acustico presentata dal tecnico della Ditta richiedente, dalla quale si evince il rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale per quanto riguarda i livelli sonori ambientali nonché di immissione assoluta e differenziale, si è valutato esprimere parere favorevole al nulla osta ambientale per la matrice dell'impatto acustico;

Visto il parere espresso da HERA in qualità di Gestore Unico della rete fognaria pubblica (pervenuto al Prot. Gen. con n. 8077 in data 29/03/2019), in merito al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle



acque reflue domestiche (sempre ammesse) e meteoriche di dilavamento non contaminate, che si allega al presente nulla osta;

Richiamato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";

Vista la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Richiamato il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato in data 23/05/2007 dall'Assemblea di ATO5 e successivamente in data 28/05/2008;

Visto l'art 8, comma 4 o comma 6, della legge 26/10/1995, n.447;

ESPRIME IL PROPRIO NULLA OSTA AMBIENTALE

MATRICE IMPATTO ACUSTICO: alla Ditta "Cooperativa Comunale Logistica 2.0 – Soc. Coop.", a seguito della relazione e delle indagini ambientali effettuate per la verifica dell'impatto acustico indotto dalle lavorazioni e sorgenti sonore del proprio stabilimento, dalla quale si evince il pieno rispetto del differenziale acustico e dei limiti acustici previsti dalla zonizzazione acustica dell'area (zona Classe V Aree prevalentemente industriali) e dalla normativa in materia di inquinamento acustico, per la verifica dell'impatto acustico indotto dalle attività e sorgenti sonore del proprio stabilimento sito in Via Pradazzo 4/2;

MATRICE SCARICHI: alla Ditta "Cooperativa Comunale Logistica 2.0 – Soc. Coop.", per lo scarico acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento non contaminate in pubblica fognatura così come definite dall'art. 74 della Sezione II Titolo I del D.Lgs. 152/2006, per il proprio stabilimento con sede sita in Via Pradazzo 4/2, rispettando quanto indicato dalla stessa ditta nella domanda di A.U.A. e negli elaborati grafici allegati alla pratica, nonché quanto indicato nel parere di HERA in qualità di Gestore Unico della rete fognaria pubblica (Prot. Gen. 8077 del 29/03/2019), in merito al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche (sempre ammesse) e meteoriche di dilavamento non contaminate, che si allega al presente nulla osta. Il presente nulla osta è da riferirsi esclusivamente alla matrice delle acque ed all'impianto di smaltimento delle acque sopra indicate. Ogni modificazione che si intenda apportare allo scarico di cui sopra o al sistema di convogliamento delle acque reflue, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione. Eventuali variazioni quali-quantitative degli scarichi dovranno essere nuovamente esaminate ed assoggettate al rilascio della prevista autorizzazione.

Si avverte che:

- Il Comune di Calderara di Reno con il supporto di ARPAE Servizio Territoriale – Distretto Urbano, è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione del rumore e degli scarichi nello stabilimento interessato dalla domanda di autorizzazione;
- Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che questa potrà essere revocata in caso di superamento dei limiti acustici, nei tempi e con le modalità prescritte dalla vigente normativa in materia, ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- Il presente nulla osta è riferito esclusivamente agli scarichi di cui alla domanda richiamata in premessa come individuato nella planimetria agli atti, per cui eventuali altri scarichi, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente.

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente nulla osta e nel parere di HERA allegato, determineranno l'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria prevista dal TITOLO V Capo I e II del D.Lgs. n. 152/2006 più volte richiamato e che ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui sopra, ai sensi dell'art. 130 Titolo IV Capo III del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza



delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico il Comune potrà procedere, in base alla gravità delle infrazioni, alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, alla revoca del provvedimento in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che la stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.P.R. 59 del 13/03/2013, conserverà validità di anni 15 (quindici) dalla data di rilascio del Provvedimento Unico da parte del SUAP e che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 59 del 13/03/2013, il rinnovo dovrà essere richiesto 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Alessandro Fuochi

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D. lgs. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale".

Allegati:

- Nota Prot. Gen. n. 755 del 10/01/2019;
- Nota Prot. Gen. n. 8077 del 29/03/2019.



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 29 marzo 2019
Prot. n. 33035

COMUNE DI CALDERARA DI RENO

Settore Governo e Sviluppo del territorio

Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti
Piazza Marconi, 7
40012 CALDERARA DI RENO BO
comune.calderara@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

aobo@cert.arpa.emr.it

*Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge*

ns. rif. Hera SpA	Data prot.: 30/11/2018	Num. prot.: 0109992
	Data prot.: 08/03/2019	Num. prot.: 0025422
	PA&S numero 06/2019	

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

**Ditta richiedente: "COOPERATIVA COMUNALE LOGISTICA 2.0 Soc. Coop"
Lavorazioni conto terzi (taglio su misura) di materie plastiche e metalli di via
Pradazzo n° 4/2 - Comune di Calderara di Reno (BO).**

*Comune di Calderara di Reno - Settore Governo e Sviluppo del territorio - Servizio
SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti:*

- **Prot. n. 29599 Tit. 06.09.02 Fasc.2018/33/0**
- **Rif. Prot. 2018/27404 del 30/11/2018**
- **Procedimento S.U.A.P. 27404/2018**

Istanza di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue.

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Gianmarco Atzei codice fiscale TZNGMR71C14H335J in qualità di legale rappresentante della Ditta "**COOPERATIVA COMUNALE LOGISTICA 2.0**" codice fiscale / p. IVA 03609281203 con sede legale e stabilimento produttivo in Calderara di Reno (BO) Via Pradazzo n°4/2 relativa all'insediamento esercente l'attività deposito e commercializzazione di barre, profilati e pannelli conto terzi e di lavorazioni (taglio) conto terzi di materie plastiche e metalli.

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- l'azienda è ubicata in una porzione di edificio facente parte dell'ex area CEAM e dispone di un reticolo fognario misto in cui convergono, prima dell'immissione nella pubblica fognatura di via Pradazzo, afferente al depuratore di Calderara di Reno – Capoluogo, le reti fognarie derivanti da scarichi di acque reflue domestiche e da quelle che raccolgono le acque meteoriche non contaminate provenienti da coperti e zone di transito;
- nel corso del processo produttivo non viene utilizzata acqua per le fasi di lavorazione se non per il taglio delle barre metalliche in emulsione con oli da taglio. Tali acque emulsionate vengono smaltite come rifiuto da ditta autorizzata una volta esaurite le caratteristiche qualitative.
- i reflui scaricati in pubblica fognatura pertanto derivano da bagni e servizi e dalle acque meteoriche non contaminate delle zone di transito e dei coperti;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - **la miscela di:**
 - **acque reflue domestiche (servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **le acque meteoriche di dilavamento non contaminate (coperti e aree di transito);**
- **è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;**
- **i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;**
- **le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.**

La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e;
 - consentire il prelievo delle acque per caduta;
 - essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare :

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale

COOPERATIVA COMUNALE LOGISTICA 2.0 Soc. Coop.
Comune di Calderara di Reno - via Pradazzo n° 4/2

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui agli art. 269 e 272 della Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 e 272 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di commercio e lavorazione conto terzi (taglio su misura) di materie plastiche e metalli svolta dalla società COOPERATIVA COMUNALE LOGISTICA 2.0 Soc. Coop. nello stabilimento ubicato in Comune di Calderara di Reno, via Pradazzo n° 4/2.

Sono stabilite le seguenti prescrizioni coerentemente all'allegato 4 della DGR n°2236/09 e smi e precisamente al punto 4 (Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg/giorno), 29 (Saldatura di oggetti e superfici metalliche) e 31 (Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g):

1. La società COOPERATIVA COMUNALE LOGISTICA 2.0 Soc. Coop. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE N°1

PROVENIENZA: SQUADRATRICE

- Sono esclusi dalla presente autorizzazione gli stabilimenti nei quali viene effettuata la lavorazione di materie plastiche o materie prime clorurate.
- Sono esclusi dalla presente autorizzazione gli stabilimenti nei quali viene effettuata la lavorazione di poliuretani, la produzione di lastre in polistirene e di laminati e accoppiati.
- Sono escluse dalla presente autorizzazione gli stabilimenti nei quali viene effettuata la produzione di polimero a partire dal monomero o da oligomeri.
- Non dovrà essere superato un **consumo massimo giornaliero di materiali plastici non clorurati pari a 500 kg**;

B. PRODUZIONE ARTICOLI IN GOMMA

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di preparazione mescole a base di gomma solida devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nm ³

- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di trafilatura di mescole a base gomma devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di calandratura/fogliettatura di mescole a base gomma per produzione di lamine a foglia devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	5	mg/Nm ³
------------------------------------------------------------------	---	--------------------

- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di preparazione mescole di lattice di gomma devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Ammoniaca	15	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nm ³

- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di vulcanizzazione per stampaggio (a compressione, per trasferimento, per iniezione) di mescole a base di gomma devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	5	mg/Nm ³
Solfuro di idrogeno	5	mg/Nm ³

- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di vulcanizzazione a caldo (con vapore o con aria) di mescole a base di gomma devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	5	mg/Nm ³
Solfuro di idrogeno	5	mg/Nm ³
Ammoniaca	15	mg/Nm ³

- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di taglio, raspatura, sbavatura, carteggiatura devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di soluzionatura gomme nella ricostruzione pneumatici devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento in grado di operare una riduzione delle sostanze organiche volatili non inferiore al 90% in massa e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³
------------------------------------------------------------------	----	--------------------

- I giorni di funzionamento degli impianti, i consumi di materiali a base di gomma utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO

Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	gomma	
	Prodotti per soluzionatura	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Produzione mescole, trafilatura, calandratura (ecc.....)	
	Lavorazioni meccaniche (taglio, levigatura, squadratura, bordatura, ecc.)	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
	Tipo impianto	Data sostituzione filtro
		Data altri interventi
Note		

- Non dovrà essere superato un utilizzo massimo giornaliero di metalli *da trattare* pari a 3000 kg;
- DEFORMAZIONE PLASTICA DEI METALLI

STAMPAGGIO A FREDDO

Gli effluenti provenienti da tale lavorazione devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

STAMPAGGIO A CALDO (forgia, fucinatura, ecc.)

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³

- TRATTAMENTI MECCANICI DI PULIZIA SUPERFICIALE DEI METALLI

PALLINATURA GRANIGLIATURA SABBIATURA

Tali lavorazioni devono essere svolte in apposite apparecchiature chiuse ed opportunamente aspirate. Gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

• TRATTAMENTI DI FINITURA DELLE SUPERFICI METALLICHE

Tale lavorazione può essere operativamente svolta mediante:

FINITURA	LUCIDATURA MECCANICA
LEVIGATURA	NASTRATURA
SBAVATURA	LAPPATURA
MOLATURA	SPAZZOLATURA
RETTIFICA	BURATTATURA
AFFILATURA	SMERIGLIATURA
ecc.	ecc.

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

• TAGLIO DI MANUFATTI METALLICI

- TAGLIO A CALDO
- TAGLIO OSSIACETILENICO O A PROPANO
- TAGLIO A FREDDO CON UTENSILI

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

• TRATTAMENTI DI ELETTROEROSIONE

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali	5	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	5	mg/Nm ³

- I consumi di metalli, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Metalli	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di deformazione plastica	
	Impianti trattamenti meccanici di pulizia superficiale	
	Impianti di finitura delle superfici metalliche	
	Impianti di taglio	
	Impianto di elettroerosione	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
	Tipo impianto	Data sostituzione filtro
		Data e tipologia altri interventi

Note		

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
- **Entro tre mesi dal rilascio della presente autorizzazione dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo all'emissione mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.**

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri

idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del

gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
4. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta COOPERATIVA COMUNALE LOGISTICA 2.0 Soc. Coop., con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
5. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta Cooperativa Comunale Logistica, ubicato in via Pradazzo 4/2, Comune di CALDERARA DI RENO (BO).

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 c. 4 o c. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

- Vista la Relazione sull'Impatto Acustico redatta e sottoscritta da Soriani Roberto, tecnico competente in materia di Acustica, che attesta il rispetto dei limiti di zonizzazione acustica adottata dal Comune di CALDERARA DI RENO ;
- Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di CALDERARA DI RENO per la matrice impatto acustico, pervenuto in data 01-04-2019 con prot. PG_2019_51612 ;
- Visto il parere favorevole espresso da Arpae - Distretto di URBANO, pervenuto in data 10-01-2019 con prot. n. PG_2019_3510;

Si autorizza in AUA la matrice comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal Comune di CALDERARA DI RENO con

nulla osta prot. PG_2019_51612 del 01-04-2019, riportato nelle pagine precedenti come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

- Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna e del S.U.A.P. del Comune di CALDERARA DI RENO: Relazione di impatto acustico sottoscritta ai sensi della L. 447/1995 da Soriani Roberto, in qualità di tecnico competente in acustica.

Sinadoc n. 35830/2018

Documento redatto in data 08/05/2019

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.